

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 36 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Avigliana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, successivamente modificato con cinque Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999, n. 3-09911 del 14/07/2003, n. 18-495 del 18/07/2005 e n. 34-6057 del 04/06/2007;
- ha apportato al suddetto Piano ventidue Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 171 del 21/12/2006, il Progetto definitivo della Variante n. 23 al P.R.G.C. relativa ai "Contratti di Quartiere", ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 126 del 27/09/2006, il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 156 del 30/11/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 15/01/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 32 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 15/01/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 21/05/2007 (*prat. n. 51/2007*) per il pronunciamento di competenza previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971; 9.180 nel 1981; 10.032 nel 1991 e 11.053 nel 2001; dati che confermano un andamento demografico in costante incremento, con una percentuale pari a circa il **10%** nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura (**29%** dell'intera superficie comunale), 1.572 di collina (**67%**) ed 88 ettari di montagna. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 512 ettari appartengono alla I^a classe e 109 alla II^a classe, complessivamente rappresentano circa il **27%** dell'intero territorio comunale. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 710 ettari, pari a circa il **31%** del territorio comunale
- risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito " *Area Susa Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);

- sistema produttivo: è individuato dal P.T.C. come capoluogo dell'omonimo Bacino di Valorizzazione Produttiva;
- è classificato dal P.T.C. come centro di *IV livello inferiore* per quanto riguarda l'offerta dei servizi;
- appartiene alla Comunità Montana della "Bassa Val Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- è confermato dal P.T.C. come "*centro storico di media rilevanza*";
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro (ora di interesse provinciale nel tratto Susa – Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo – Confine di Provincia), nonché dalle S.P. n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida e n. 197 del Colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla Linea Torino – Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della Linea Alta Capacità Torino – Lione. Il P.T.C. prevede, inoltre, la realizzazione di un Centro di Interscambio classificato nella tipologia B2, "*Porte Provinciali o sub Provinciali*";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è, altresì, attraversato dalle acque pubbliche del Canale Naviglio, del Torrente Messa Vecchia e dei Laghi di Avigliana;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la presenza di un "limite di progetto";
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale dei Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come Biotopo di interesse comunitario e classificato come BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
 - una porzione di 98 ettari fa parte del Biotopo di interesse regionale, individuato con il codice BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995 n.47, "*Norme per la tutela dei biotopi*", nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle N.T.A. del P.T.C.;
 - una vasta parte del territorio è tutelata dalle norme di cui al D. Lgs 42/2004, già sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del Piano Territoriale Regionale;
 - ha sottoscritto il "*Protocollo d'intesa tra la Provincia ed i Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, Rivoli, Rosta, Trana e Villarbasse per la costituzione dell'Agenda Strategica Locale della Collina Morenica*", approvato con D.G.P. n. 1131-322211/2006 del 10/10/2006;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 15/01/2007 di adozione:

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 18 – 495 del 18 luglio 2005 ha approvato la variante n. 15 al P.R.G.C. vigente che nello specifico a seguito di attenti studi e indagini, prescriveva nuove normative urbanistico – edilizie nel rispetto della Circolare P.G.R. n. 7/LAP per l'adeguamento dello strumento urbanistico alle problematiche idrogeologiche interessanti il territorio; in particolare veniva individuata un'area comprendente anche la Frazione Bertassi, ambito B9 del vigente P.R.G.C., interessata da un conoide attivo privo di opere di protezione (Ca) ai sensi dell'art. 9 del P.A.I.
- il Comune di Avigliana, successivamente all'adozione del progetto della Variante n. 15 ha provveduto ad attuare opere di sistemazione idraulica e di ripristino dei rii interessanti l'area del conoide, in modo tal da ridurre il rischio, mediante l'adeguamento delle sezioni di alveo, creazione di scogliere e pavimentazioni in grossi massi e formazione di briglie e vasche di accumulo;
- ad ultimazione dei lavori è stato dato incarico per la redazione di una verifica geologica al fine di comprendere le risultanze dei lavori realizzati. Tale indagine ha confermato la considerevole riduzione del rischio residuo a seguito degli interventi effettuati, riclassificando nella sostanza il conoide da "ca" a "cp";
- in tale situazione il Comune intende, pertanto, apportare le necessarie modifiche alle norme contenute nella variante n. 15 relativamente agli interventi urbanistico – edilizi attuabili nell'ambito interessato, nel pieno rispetto dell'art. 9 del P.A.I.; saranno, pertanto, ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi anche della trasformazione d'uso dei fabbricati esistenti, e gli ampliamenti di edifici esistenti finalizzati all'adeguamento igienico-funzionale degli stessi, oltre, alla realizzazione di fabbricati di servizio, quali autorimesse, attuando in pieno i contenuti dell'art. 36.2 punto 11 delle N.T.A. relative alla variante n. 15;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/07/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 14/06/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 36 del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 8 del 15/01/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.